Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 229-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 28 SETTEMBRE 1985:

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1985, n. **28.**
Piano sanitario regionale della regione Friuli-Venezia Giulia per il triennio 1985-87.

(4578)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 28 SETTEMBRE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio aggiornato alla data del 30 giugno 1985. (Art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 357 del 31 dicembre 1984).

(5059)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 giugno 1985.

Principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori stranieri da parte di enti ed organizzazioni ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della stessa legge, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;

Considerato che rientra « nello svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri » ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale inclusi i contatti con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel Paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della legge;

Ritenuto di dover stabilire principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione, di cui all'art. 38 della legge 4 marzo 1983, n. 184, può essere concessa, a domanda, agli enti ed organizzazioni che siano in possesso di personalità giuridica, non perseguano fini di lucro e dimostrino di possedere capacità operativa e struttura organizzativa adeguate in relazione allo svolgimento delle finalità che la legge stessa si prefigge.

Art. 2.

La domanda dovrà essere presentata dall'ente o dalla organizzazione interessati al Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali - Ufficio X e, per conoscenza, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile, con allegata la seguente documentazione:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

copia del decreto di riconoscimento di personalità giuridica;

bilanci consuntivi dell'ultimo biennio e di previsione per l'anno in corso;

ogni documentazione utile per comprovare l'idoneità.

Art. 3.

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità, gli enti e le organizzazioni richiedenti dovranno concretamente dimostrare:

di avere la sede sociale in Italia;

di disporre di strutture organizzative rispondenti al tipo degli interventi da attuare in Italia e all'estero;

di avere operato nel settore dell'adozione internazionale, ovvero di essere in grado dal punto di vista tecnico ed organizzativo, di poter efficacemente operare nel campo predetto.

I richiedenti dovranno inoltre indicare:

contenuti, indirizzi operativi e metodologie degli interventi;

eventuale attività svolta e programma dell'attività che intendono effettuare;

struttura organizzativa (organi statutari, organigramma uffici, nominativi e qualifiche dei responsabili, numero e qualifiche dei dipendenti);

Paesi stranieri nei quali operino o intendano operare e loro corrispondenti in Italia e all'estero;

area geografica italiana nella quale operino o intendano operare.

Art. 4.

L'autorizzazione può essere limitata a determinati Paesi od aree geografiche, in Italia o all'estero. In tal caso essa potrà successivamente essere estesa, a domanda, una volta esperita la necessaria istruttoria.

Art. 5.

L'autorizzazione può essere revocata o limitata anche con riferimento a singoli Paesi od aree geografiche, in qualsiasi momento, per il venir meno delle condizioni in base alle quali era stata concessa, o qualora sopraggiunti motivi lo consiglino ad avviso dell'autorità di vigilanza.

Art. 6.

L'autorità di vigilanza procederà di regola ogni tre anni ad accertare il persistere delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7.

Gli enti e le organizzazioni che intendano estendere i propri rapporti ad altri corrispondenti stranieri nello ambito dei Paesi per i quali sono stati autorizzati, debbono informarne l'autorità di vigilanza.

Art. 8.

Gli enti e le organizzazioni devono essere in grado di fornire agli aspiranti adottanti adeguate informazioni sul contesto normativo che regola l'adozione e gli istituti similari di protezione dei minori nei Paesi con i quali operano; devono inoltre informare i propri corrispondenti nel Paese di provenienza dei minori del contesto normativo che regola nel nostro Paese l'istituto dell'adozione ed il diritto di famiglia, con particolare riferimento alla dichiarazione di idoneità, ai requisiti di età nonché alla normativa che regola la dichiarazione di efficacia in Italia del diritto di famiglia e dei minori.

Art. 9.

Gli enti e le organizzazioni sono tenuti a fornire agli aspiranti adottanti specifiche informazioni scritte in cui siano precisate le condizioni alle quali viene prestata l'assistenza.

Art. 10.

Gli enti e le organizzazioni debbono curare la corretta informazione degli adottanti circa i documenti di cui dovranno essere in possesso per consentire il regolare ingresso in Italia del minore e circa le successive procedure ai fini dell'adozione in Italia.

Art. 11.

Prima di avviare la procedura all'estero, gli enti e le organizzazioni debbono accertarsi che gli aspiranti adottanti siano in possesso della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui all'art. 30 della legge n. 184/83.

Non appena individuato il minore per il quale saranno proposti gli aspiranti adottanti, l'ente o l'organizzazione ne informano il Tribunale per i minorenni che ha rilasciato la dichiarazione di idoneità.

Art. 12.

Gli enti e le organizzazioni debbono:

tenere uno schedario delle domande di adozione — coperto da segreto professionale — ad esclusiva disposizione dell'autorità di vigilanza;

presentare annualmente, alla stessa autorità, una relazione sull'attività svolta e sui casi di adozione seguiti, segnalando i casi relativi ai minori entrati in Italia per loro tramite;

inviare annualmente all'autorità di vigilanza il bilancio consuntivo e quello di previsione per l'esercizio successivo.

Art. 13.

Gli enti e le organizzazioni possono collaborare nelle diverse fasi dell'adozione qualora richiesti dal competente tribunale per i minorenni o dai servizi locali.

Art. 14.

Le funzioni di autorità di vigilanza di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12 del presente decreto sono affidate all'ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle richieste di autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(5200)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 agosto 1985.

Istituzione della commissione permanente per la politica delle commesse pubbliche nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la delibera CIPI del 21 dicembre 1978 con la quale è stato approvato il programma finalizzato per il sistema della moda;

Vista la delibera CIPI del 27 marzo 1980 con la quale è stato approvato il programma finalizzato per le industrie conciarie, delle calzature e delle pelli, quale « subsistema » del sistema moda;

Visto il punto 5 della delibera CIPI del 21 dicembre 1978 col quale era stato dato mandato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di costituire un'apposita commissione con il compito di elaborare e proporre soluzioni legislative o amministrative più adeguate per una corretta politica delle commesse pubbliche nel settore tessile-abbigliamento;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituita la commissione permanente per la politica delle commesse pubbliche nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero.

2. La commissione è composta da:

1) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) Ministero dell'interno;

c) Ministero della difesa;

d) Ministero delle finanze;

e) Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

f) Ministero di grazia e giustizia;

g) Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) un rappresentante delle aziende municipalizzate;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;

5) due rappresentanti dell'organizzazione dei datori di lavoro per il settore T-A;

6) due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per il settore calzaturiero.

3. Presiede la commissione il Sottosegretario di Stato per l'industria e, in sua assenza o impedimento, un dirigente del Ministero dell'indústria, del commercio e dell'artigianato da lui delegato.

4. I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 2.

1. La commissione esprime pareri in materia di commesse pubbliche nel settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, sia sulla capacità finanziaria ed economica, sia sulla capacità produttiva delle ditte, in relazione alle forniture acquisite, sia sulla congruità del prezzo di aggiudicazione in relazione ai costi di produzione delle forniture.

Art. 3.

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un centro di documentazione del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero.

2. Per la formazione del centro di documentazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre ad avvalersi delle indicazioni risultanti degli albi dei fornitori già in possesso delle pubbliche amministrazioni, provvede direttamente all'annotazione di ogni altra ditta che intende acquisire commesse pubbliche nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero.

3. Il centro di documentazione è formato da schede che devono contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione e/o ragione sociale, natura giuridica, sede legale ed amministrativa della ditta;

b) partecipazione in altre imprese italiane ed estere;

c) estremi iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) numero e ubicazione degli stabilimenti;

e) settore merceologico;

f) tipo di lavorazione;

g) fasi di lavorazione svolte all'esterno;

h) occupazione (ripartita tra dirigenti-impiegati-operai);

i) eventuale utilizzazione di lavoranti a domicilio;

l) capacità produttiva;

m) macchinari installati ed anno di fabbricazione;

n) turni di lavorazione;

o) capacità finanziaria ed economica (art. 12 legge n. 113/81);

p) indicazione di quote di mercato coperte al di fuori della commessa pubblica.

4. Le schede devono essere aggiornate semestralmente.

5. All'inizio di ogni anno verrà annotata su ciascuna scheda la produzione effettiva dell'anno precedente in quantità e valore.

Art. 4.

1. Al fine di programmare il flusso della commessa pubblica per garantire continuità produttiva nel corso dell'anno ed una più funzionale ripartizione delle commesse pubbliche tra nord e sud, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascun anno, i prevedibili fabbisogni di prodotti tessili-abbigliamento-calzature.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente comma, comunicano inoltre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le forniture tessili-abbigliamento-calzature acquisite nell'anno precedente per valore e quantità, con indicazione delle ditte aggiudicatarie.

3. La commissione, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, propone una adeguata ripartizione delle commesse pubbliche in funzione delle esigenze temporali e territoriali.

Art. 5.

1. La commissione elabora criteri uniformi per la adozione, nei contratti per forniture tessili-abbigliamento-calzaturiero, delle clausole relative alle modalità di esecuzione delle commesse.

2. La commissione inoltre elabora proposte sulla unificazione di capitolati tecnici e dei metodi di collaudo.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(5165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Trento e stabilimento di Roma, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Trento e stabilimento in Roma, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Trento e stabilimento in Roma, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cereda sud S.r.l., con sede legale e stabilimento in Nettuno (Roma), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Dynawatt S.p.a. di Roma, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edizioni di storia e letteratura di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di undici dipendenti dalla Caffè Trombetta S.r.l. di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 aprile 1984 al 1° aprile 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Autovox S.p.a. di Roma, è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1T - One Tile di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio Scalo (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Autovox S.p.a. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 marzo 1985 al 22 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla Daily American Publishing Group S.r.l. di Roma, è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansafone elettronica S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Matra S.r.l., con sede e stabilimento in Pavona (Roma), è prolungata al 16 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Napoli Brothers S.r.l. di Vasanello (Viterbo), è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società l'Umanità S.r.l., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 31 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi sud di Anzio (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Fimap S.p.a. di Aprilia (Roma), è prolungata al 2 marzo 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso le Industrie Zanussi, stabilimento di Pomezia (Roma), dal 1° gennaio 1983 al 4 aprile 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diam S.p.a. di Roma, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di tredici dipendenti dalla Lancetti S.r.l., per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 ottobre 1985 al 13 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O. Graf. - Operai grafici società cooperativa S.r.l. di Roma, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.P.C. - Stabilimenti poligrafici di Cassino S.p.a., con sede e stabilimento in S. Lucia di Cassino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Hi-G d'Italia S.p.a., con sede e stabilimento di Cisterna (Latina), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.S.Met. S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecnometal S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 3 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tiribocchi S.p.a. di Pomezia (Roma), fallita il 13 maggio 1983, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede in Milano e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli, con sede e stabilimento in Orte (Viterbo), fallita il 17 febbraio 1984, è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dei trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arcon S.p.a., con sede e stabilimento in Ardea (Roma), fallita il 12 giugno 1984, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Italmontaggi, con sede e stabilimento in Roma, fallita il 29 gennaio 1983, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Smalteria viterbese S.p.a. di Vitorchiano (Viterbo), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Lanificio San Francesco S.r.l., con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartoni Liri S.n.c., con sede in Napoli e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Montebianco sud S.p.a., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Matisa S.p.a., con sede e stabilimento in S. Palomba di Pomezia (Roma), è prolungata al 9 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tontini Pesca S.r.l. di Anzio (Roma), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Technospes International di Roma, fallita il 2 luglio 1984, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. Forte S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, fallita il 12 ottobre 1983, è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.E. S.p.a. - Industria tecnica Everest, con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), fallita il 4 giugno 1985, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arti grafiche italiane S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.L.M. italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ducati sud S.p.a., con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Amic S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento in Gaeta (Latina), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di ventidue operai dipendenti dalla Industria laterizi Tacconi S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 aprile 1985 all'8 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di ventitre impiegati dipendenti dalla Arca S.p.a. di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 marzo 1985 al 3 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, stabilimento in Colleferro, è prolungata al 9 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Merimec S.p.a., con sede e stabilimento in Anagni (Frosinone), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arveal S.p.a., con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Rayon italiana di Rieti, è prolungata al 17 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aviotecnica di Anagni (Frosinone), fallita il 3 aprile 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1984 e 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.R. - Società editoriale romana di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1T - One Tale di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansafone elettronica S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Matra S.r.l., con sede e stabilimento in Pavona (Roma), è prolungata al 15 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Diam S.p.a. di Roma, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.P.C. - Stabilimenti poligrafici di Cassino S.p.a., con sede e stabilimento in S. Lucia di Cassino (Frosinone), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Hi-G d'Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Co.S.Met. S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnometal. con sede e stabilimento in Frosinone, fallita il 4 aprile 1984, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ar.Con. di Ardea (Roma), fallita il 12 giugno 1984, è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arti grafiche italiane S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 22 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Merimec S.p.a., con sede e stabilimento in Anagni (Frosinone) è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arveal S.p.a., con sede legale e stabilimenti in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Rayon italiana di Rieti, è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aviotecnica di Anagni (Frosinone), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.E.R.-Ti.Co. - Società editoriale romana e tipografica Colonna di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecnometal S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, fallita il 4 aprile 1984, è prolungata al 5 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aviotecnica di Anagni (Frosinone), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecnometal S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, fallita il 4 aprile 1984, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecnometal S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, fallita il 4 aprile 1984, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecnometal S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, fallita il 4 aprile 1984, è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4820)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di fisica I.

UNIVERSITÀ CATTOLICA « S. CUORE » DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia ostetrica e ginecologica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto privato.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

tecnica delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5250)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:

geografia politica ed economica;
sistemi economici comparati.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

topografia e cartografia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5279)

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-86:

UNIVERSITA' DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

matematica generale;
geografia economica;
merceologia;
lingua inglese;
lingua francese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
istituzioni di diritto privato;
diritto del lavoro;
diritto commerciale;
diritto tributario.

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale):

analisi matematica I;
analisi matematica II;
disegno;
fisica I;
fisica II;
litologia e geologia;
meccanica razionale;
statistica e calcolo delle probabilità;
idrologia tecnica;
geomorfologia e difesa del suolo.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

sintesi delle reti elettriche;
impianti tecnologici.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in fisica:
elettronica applicata (complementare);
fisica delle particelle elementari (complementare);
fisica molecolare (complementare);
fisica teorica (complementare);
elettronica dello stato solido (complementare).

Corso di laurea in matematica:
analisi matematica I (fondamentale);
analisi matematica II (fondamentale);
igiene numerica (fondamentale).

Corso di laurea in scienze biologiche:
chimica organica (fondamentale);
igiene (fondamentale).

Facoltà di medicina e chirurgia:

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (insegnamenti fondamentali):
chimica;
medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
pedodonzia (semestrale);
patologia generale chirurgica e propedeutica clinica;
farmacologia (semestrale).

Corso di laurea in medicina e chirurgia (insegnamenti fondamentali):
anatomia e istologia patologica;
chimica e propedeutica biochimica;
clinica chirugica generale e terapia chirurgica;
clinica odontoiatrica (semestrale).

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Facoltà di ingegneria (corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile; ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; ingegneria idraulica):
analisi matematica I (comune ai tre corsi di laurea);
geometria I (comune ai tre corsi di laurea);
disegno (comune ai tre corsi di laurea);
analisi matematica II (comune ai tre corsi di laurea);
disegno edile (laurea ingegneria civile, sezione edile);
elettrotecnica (comune ai tre corsi di laurea);
topografia: ingegneria civile, sezione edile; ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
pianificazione territoriale (ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale);
scienza delle costruzioni (comune ai tre corsi di laurea)

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in chimica:
istituzioni di matematiche;
fisica sperimentale;
esercitazioni di matematiche;
esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
esercitazioni di fisica sperimentale;
mineralogia con esercitazioni pratiche.

Corso di laurea in matematica:
analisi matematica I;
analisi matematica II;
geometria II;
meccanica razionale;
fisica generale II;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
algebra;
matematiche complementari;
calcolo numerico e programmazione;
topologia.

UNIVERSITA' DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria meccanica):
fisica I;
elettronica industriale;
controlli automatici.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di architettura (corso di laurea in architettura):
morfologia dei componenti (due insegnamenti);
geografia urbana e regionale (due insegnamenti);
tecnologia dell'architettura I;
arredamento ed architettura degli interni;
caratteri tipologici dell'architettura;
scenografia;
storia della critica e della letteratura architettonica;
applicazioni di geometria descrittiva;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
igiene ambientale;
regolamentazione urbanistica ed edilizia;
assetto del paesaggio;
diritto e legislazione urbanistica;
cartografia tematica;
progettazione urbanistica (1ª annualità).

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):
storia economica;
economia e politica agraria;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
politica economica e finanziaria.

Facoltà di scienze politiche (corso di laurea in scienze politiche):
economia internazionale;
storia e politica monetaria;
scienza della politica;
lingua tedesca;
lingua serbo-croata;
psicologia politica e comportamenti di massa;
filosofia analitica della storia.

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di scienze politiche (scuola di statistica):
statistica;
teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):
protesi dentaria (triennale);
patologia speciale odontostomatologica;
paradontologia;
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):
chirurgia speciale odontostomatologica (fondamentale - biennale);
paradontologia (fondamentale - biennale).

UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura (corso di laurea in storia e conservazione di beni architettonici e ambientali):

disegno e rilievo;
istituzioni di matematica;
fisica tecnica ed impianti;
restauro architettonico;
storia dell'architettura.

Facoltà di giurisprudenza (corso di laurea in scienze dell'amministrazione):

politica economica;
scienza delle finanze;
scienza dell'amministrazione;
elementi di ragioneria pubblica.

UNIVERSITA' DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in matematica):

istituzioni di analisi superiore;
algebra superiore;
geometria superiore;
analisi funzionale;
meccanica superiore.

UNIVERSITA' DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

istituzioni di diritto privato;
matematica generale;
ragioneria generale ed applicata (biennale);
lingua inglese (triennale);
lingua tedesca (triennale);
statistica (biennale) fondamentale;
lingua francese (triennale) fondamentale;
economia politica (biennale) fondamentale.

Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in lettere):

museografia (complementare).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di magistero (corso di laurea in lingue e letterature straniere):

lingua e letteratura spagnola;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola;
linguistica generale.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

odontoiatria conservatrice (triennale).

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in lingue e letterature straniere):

glottologia;
lingua e letteratura inglese.

Facoltà di magistero (corsi di laurea in materie letterarie e vigilanza scolastica):

storia romana (corso di laurea in materie letterarie);
lingua tedesca (corso di laurea in vigilanza scolastica).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(5207-5252-5309)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Inventario CEE delle sostanze chimiche esistenti

Presso il punto di contatto nazionale operante presso il laboratorio di tossicologia applicata dell'Istituto superiore di sanità, dal 1° ottobre al 30 novembre 1985, sarà disponibile per la consultazione da parte delle aziende che hanno effettuato dichiarazioni supplementari, la bozza provvisoria dell'EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances).

Ogni dichiarante potrà verificare esclusivamente l'inclusione nell'EINECS provvisorio delle sostanze da esso stesso dichiarate.

La consultazione potrà essere effettuata personalmente dallo stesso dichiarante o da persona munita di delega scritta del dichiarante. Sarà richiesto un documento di identità personale.

Per agevolare la rapidità della consultazione è necessario che preventivamente venga trasmessa o presentata al punto di contatto nazionale una lista scritta delle dichiarazioni da controllare, che dovrà indicare per ciascuna sostanza:

il numero del formulario originale;

il numero del formulario sostitutivo nel caso in cui sia intervenuta una « Problem Letter »;

il numero di registro CAS per le sostanze dichiarate con i formulari dei tipi « A » o « B »;

il nome chimico o la « definizione »;

il nome ed il recapito telefonico e/o telex della persona che effettuerà la consultazione.

Il giorno e l'ora della consultazione sarà concordata telefonicamente. Non potrà in nessun caso essere effettuata copia o trascrizione di quanto contenuto nell'EINECS provvisorio.

La persona abilitata alla consultazione dovrà presentare copia del o dei formulari utilizzati per la dichiarazione a suo tempo presentata.

Su appositi moduli saranno annotati eventuali osservazioni e commenti da presentare al punto di contatto CEE.

Le richieste di consultazione devono essere indirizzate a:

Punto di contatto nazionale inventario EINECS - Istituto superiore di sanità - Laboratorio di tossicologia applicata - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA - Telex n. 620457 ISSTOA - Telefono 06/4990 (interno n. 213) oppure 4957680.

(5174)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 31 luglio 1985 recante « Modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1976, sul divieto d'impiego di alcune sostanze nelle tinture per capelli ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 197 del 22 agosto 1985).

Al secondo comma dell'art. 3 del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « ... e relativi derivati sostituiti all'azoto sali ... », leggasi: « ... e relativi derivati sostituiti all'azoto *e* sali ... ».

(5205)

MINISTERO DEL TESORO

N. 186

Corso dei cambi del 24 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1830 —	1830 —	—	1830 —	1830 —	1830 —	1830 —	1830 —	1830 —	1830 —
Marco germanico	675,50	675,50	—	675,50	675,50	675,45	675,40	675,50	675,50	675,50
Franco francese	221,40	221,40	—	221,40	221,25	221,35	221,30	221,40	221,40	221,40
Fiorino olandese	600,78	600,78	—	600,78	600,50	600,69	600,60	600,78	600,78	600,78
Franco belga	33,338	33,338	—	33,338	33,25	33,34	33,343	33,338	33,338	33,33
Lira sterlina	2624 —	2624 —	—	2624 —	2625,75	2625,75	2627,50	2624 —	2624 —	2624 —
Lira irlandese	2096 —	2096 —	—	2096 —	2095,50	2095,50	2095 —	2096 —	2096 —	—
Corona danese	186,18	186,18	—	186,18	186,25	186,19	186,21	186,18	186,18	186;18
Dracma	13,930	13,930	—	13,930	—	—	13,97	13,930	13,930	—
E.C.U.	1504,50	1504,50	—	1504,50	1504,50	1504,50	1504,50	1504,50	1504,50	1504,50
Dollaro canadese	1345,30	1345,30	—	1345,30	1345,40	1345,45	1345,60	1345,30	1345,30	1345,30
Yen giapponese	7,979	7,979	—	7,979	7,978	7,97	7,978	7,979	7,979	7,97
Franco svizzero	824,30	824,30	—	824,30	824,50	824,52	824,75	824,30	824,30	824,30
Scellino austriaco	96,315	96,315	—	96,315	96,25	96,30	96,30	96,315	96,315	96,31
Corona norvegese	227,75	227,75	—	227,75	227,75	227,75	227,75	227,75	227,75	227,75
Corona svedese	225,99	225,99	—	225,99	226 —	225,99	226 —	225,99	225,99	225,99
FIM	317,10	317,10	—	317,10	317 —	317,05	317 —	317,10	317,10	—
Escudo portoghese	10,75	10,75	—	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Peseta spagnola	11,2060	11,2060	—	11,2060	11,75	11,19	11,193	11,2060	11,2060	11,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1830 —
Marco germanico	675,450
Franco francese	221,350
Fiorino olandese	600,690
Franco belga	33,340
Lira sterlina	2625,750
Lira irlandese	2095,500
Corona danese	186,195
Dracma	13,950
E.C.U.	1504,500
Dollaro canadese	1345,450
Yen giapponese	7,978
Franco svizzero	824,525
Scellino austriaco	96,307
Corona norvegese	227,750
Corona svedese	225,995
FIM	317,050
Escudo portoghese	10,750
Peseta spagnola	11,199

Media dei titoli del 24 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,700
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	92,200
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	89 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,250
» » » » 1- 3-1982/86	100,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,800
» » » » 1- 6-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1983/86	100,250
» » » » 1- 8-1982/86	101,200
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	101,225
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,600
» » » » 1- 1-1983/87	102 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,700
» » » » 1- 3-1983/87	102,150
» » » » 1- 4-1983/87	101,750
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	101,675
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100,625

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,875
» » » » 1- 2-1984/88	100,775
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	102,725
» » » » 1- 8-1983/88	102,850
» » » » 1- 9-1983/88	102,975
» » » » 1-10-1983/88	102,825
» » » » 1-11-1983/90	104,250
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,225
» » » » 1- 3-1984/91	102,550
» » » » 1- 4-1984/91	102,625
» » » » 1- 5-1984/91	102,450
» » » » 1- 6-1984/91	102,450
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,625
» » » » 1-10-1984/91	101,625
» » » » 1-11-1984/91	101,525
» » » » 1-12-1984/91	100,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100 —
» » » 16 % 1- 1-1986	100,300
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,100
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 3-1988	98,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,750
» » » » 1983/90 11,50 %	107,500
» » » » 1984/91 11,25%	106,250
» » » » 1984/92 10,50%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, relativa all'istituzione e ordinamento della scuola media statale;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione » ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 relativo alla corresponsione del compenso incentivante istituito con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio e 31 maggio 1984, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 28 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 226, ed il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 173, con i quali questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire tre e due posti di commesso nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo del Corpo delle miniere;

Considerato che il concorso, per titoli, a due posti di commesso nella carriera e ruolo predetti, indetto con decreto interministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 34, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333, del 4 dicembre 1984, è andato deserto e, pertanto, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, i posti di cui sopra possono essere coperti mediante pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola statale o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I titoli di precedenza e preferenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in carta semplice, dei titoli di merito presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Titoli di merito

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza che vanno solo dichiarati, come ad esempio: invalido od orfano di guerra, invalido civile, invalido del lavoro, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano, quali: titolo di studio superiore a quello richiesto; titoli di addestramento, qualificazione, specializzazione e diplomi rilasciati da istituti o scuole statali, da centri per l'addestramento professionale o da altri istituti od enti controllati, da dicasteri competenti, da organismi delegati; patenti di guida, ecc.).

Detti titoli per essere presi in considerazione dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

I titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti eventualmente presentati in precedenza a questo Ministero o ad altra amministrazione dello Stato od enti, a qualsiasi titolo.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Art. 6.

Esame dei titoli

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione le domande pervenute, unitamente ai documenti ed al relativo elenco.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, che intendono far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di precedenza e preferenza nella nomina dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il *termine perentorio di venti giorni, che decorrono* dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o dal foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a commesso previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa od altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito non assumano regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al secondo livello iniziale, oltre gli assegni spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 9 Industria, foglio n. 116

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . c.a.p. . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . via . . . . data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza . . . . . (6).

Alla presente domanda il sottoscritto allega i titoli di merito con l'elenco degli stessi.

. . . . .

. . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . (7)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalla liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) I titoli di precedenza e preferenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(5216)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili, vegetali ed artificiali, in Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1983, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 29 giugno 1985, il decreto ministeriale 14 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 95, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili, vegetali ed artificiali in Milano, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1981.

(5217)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a settantasette posti di educatore per adulti nel ruolo degli educatori per adulti dell'ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso, per esami, a settantasette posti di educatore per adulti in prova, livello VI, nel ruolo degli educatori per adulti dell'ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1984, già fissate per i giorni 6 e 7 settembre 1985, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, 4, sono rinviate ai giorni 14 e 15 ottobre 1985, alle ore 8, presso la medesima sede di via Girolamo Induno, 4, Roma.

(5215)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983;

Accertato che al n. 10 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 2 marzo 1946 anziché 3 febbraio 1946, relativa al dott. Ciammitti Bruno;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 10 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, leggasi 3 febbraio 1946, anziché 2 marzo 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5153)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di primario di ortopedia;
un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di farmacista coadiutore;
cinque posti di infermiere professionale;
un posto di psicologo collaboratore;
sei posti di terapista della riabilitazione;
due posti di tecnico di radiologia medica;
un posto di tecnico di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.S.L. in Zogno (Bergamo).

(5268)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/16, a:

Ruolo sanitario (profilo professionale medici):
cinque posti di assistente di medicina generale;
cinque posti di assistente di radiologia;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di pediatria.

Ruolo sanitario (profilo professionale personale infermieristico - operatore professionale di 1ª categoria collaboratore):
cinque posti di ostetrica;
cinquanta posti di infermiere professionale.

Ruolo tecnico (profilo professionale agenti tecnici):
ventiquattro posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il coordinamento amministrativo della U.S.L. in Roma.

(5267)

REGIONE TOSCANA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

(5265)

REGIONE PIEMONTE

Concorso a quattro posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 63

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. presso l'ospedale di Saluzzo (Cuneo).

(5221)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di igiene epidemiologica e sanità pubblica;

tre posti di infermiere professionale - ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di ostetrica - ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di vigilatrice d'infanzia - ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di assistente tecnico - geometra - ruolo tecnico - profilo professionale: assistenti tecnici - posizione funzionale: assistente tecnico;

un posto di assistente tecnico - perito industriale - ruolo tecnico - profilo professionale: assistenti tecnici - posizione funzionale: assistente tecnico (posto con riserva di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

(5186)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di dirigente sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario ospedaliero in chirurgia generale;

un posto di primario ospedaliero di neurochirurgia;

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia plastica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di operatore professionale dirigente del personale infermieristico (capo dei servizi sanitari ausiliari);

un posto di ingegnere elettrotecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., servizio gestione del personale, ufficio concorsi, in Parma.

(5187)

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio bilanci e programmazione finanziaria;

un posto di assistente sociale collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di 2ª categoria massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Correggio Emilia (Reggio Emilia).

(5188)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore amministrativo per la ripartizione del personale;

un posto di vice direttore amministrativo per l'organizzazione dei servizi socio-sanitari;

due posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(5223)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 227 del 26 settembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ordine dei medici di Milano e provincia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **17.**

Modifica della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, concernente: « Norme per il trasferimento alle unità locali socio-sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n.* 6 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, dopo l'ultimo comma, viene aggiunto il seguente:

« Esclusivamente per l'accertamento sullo stato di incollocabilità degli invalidi di guerra, il collegio medico di cui al primo comma, integrato con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per il territorio regionale o con un sanitario componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso, opera solo presso le unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia, ciascuno per il rispettivo territorio provinciale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 marzo 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **18.**

Interpretazione autentica dell'art. 2, comma quarto, della legge regionale 6 novembre 1984, n. 67, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, sulla disciplina della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n.* 6 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 67, va interpretato nel senso che le residenze turistico-alberghiero possono essere classificate da due a quattro stelle, come risulta dal combinato disposto dell'art. 7, comma quarto, e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Le voci e le sottovoci della tabella *B* allegata alla legge regionale 6 novembre 1984, n. 67, vanno quindi lette con riferimento ai requisiti, con i relativi punteggi, delle residenze turistico-alberghiere rispettivamente a due, tre e quattro stelle.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 marzo 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1985, n. **19.**

Contributo all'opera Juventutis di Pescara per il completamento dell'edificio del centro di formazione professionale « Adriatico » adibito ad attività scolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n.* 6 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, la giunta regionale è autorizzata a concedere all'opera Juventutis di Pescara un contributo trentacinquennale di L. 18.000.000 per il completamento dell'edificio per finalità scolastiche del centro di formazione « Adriatico », sito in via Papa Giovanni di Pescara.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo viene erogato ad avvenuta realizzazione dei lavori, comprovata da collaudo o da certificato di ultimazione del direttore dei lavori, con decorrenza dalla data di ammortamento del mutuo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1985, in L. 18.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 - partita n. 9 dell'elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1985 è istituito ed iscritto nel sett. 16, tit. 2, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1, il cap. 1693 denominato « Contributo costante trentacinquennale all'opera Juventutis di Pescara per il completamento edificio centro formazione professionale "Adriatico" », con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 18.000.000.

Negli esercizi successivi all'anno 1985, l'onere, quale limite di impegno, grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 marzo 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 20.

Norme di salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle unità locali socio-sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n. 6 del 20 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le unità locali socio-sanitarie operano nel rispetto dei princìpi fissati dall'art. 32 della Costituzione, per il soddisfacimento dei diritti individuali e degli interessi della collettività inerenti la tutela della salute fisica e psichica, sanciti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni e modificazioni.

L'attività degli amministratori e degli operatori delle unità locali socio-sanitarie è obiettivamente finalizzata ad assicurare prestazioni adeguate ai bisogni dell'utente della unità locale socio-sanitaria, anche attraverso la partecipazione dei cittadini.

Art. 2.

Agli effetti del trattamento sanitario e assistenziale nell'ambito dei servizi e dei presìdi delle unità locali socio-sanitarie, gli operatori devono tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l'utente, rispettando, altresì, le sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche secondo i princìpi della pari dignità umana.

Analogamente a quanto dispongono le norme contenute negli articoli 19 e 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli operatori sono tenuti al rispetto della volontà del cittadino di ricorrere a luoghi di diagnosi e cura, sia ambulatoriali che di ricovero, nei limiti effettivi della organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I servizi delle unità locali socio-sanitarie erogano agli utenti prestazioni compatibili con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle leggi nazionali e regionali, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e costantemente verificando la corrispondenza della struttura a tipo e grado delle infermità accertate.

E' compito principale degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie rimuovere ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo che non permettano o ritardino la regolare erogazione delle prestazioni.

Al fine di promuovere migliori interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel complesso dei servizi di cui alla legge regionale n. 10/80, gli operatori delle unità locali socio-sanitarie, anche su istanza degli utenti, inoltrano, in forma congiunta o individuale, all'ufficio di direzione, motivati rilievi e proposte in merito alla erogazione delle prestazioni e al grado di efficienza delle attrezzature.

L'ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi delle unità locali socio-sanitarie, esprime ai competenti organi di gestione il proprio parere in ordine ai criteri e alle proposte di cui al precedente comma.

Art. 4.

La giunta regionale, nell'ambito del piano per l'edilizia sanitaria, su richiesta degli organi di gestione della unità locale socio-sanitaria, propone al consiglio regionale interventi per opere di costruzione o ristrutturazione di locali da destinare a biblioteche o sale di soggiorno, affinché i malati possano continuare i propri rapporti familiari e sociali durante la degenza, nonché coltivare i propri interessi culturali.

L'ufficio di direzione della unità locale socio-sanitaria predispone un programma articolato per consentire il realizzarsi nei presìdi di una degenza personalizzata attraverso spazi riservati al ricoverato.

Art. 5.

Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni essenziali riguardanti la organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il comitato di gestione delle unità locali socio-sanitarie è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.

L'utente deve essere posto in condizioni di identificare, in base ad elementi obiettivi, il profilo professionale e la posizione funzionale degli operatori e quindi di conoscere il nome dei medici direttamente responsabili del coordinamento e l'espletamento della diagnosi e delle cure.

Il ricoverato ha diritto di chiedere loro una informazione completa riguardante la diagnosi, anche provvisoria e la prognosi in termini per lui facilmente comprensibili.

Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una informazione diretta, i dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione dei familiari.

Nei rispettivi reparti sono stabiliti i giorni e le ore durante i quali gli operatori forniscono informazioni sullo stato di salute del degente, salvo parere contrario dello stesso.

Le dichiarazioni dell'utente all'operatore nonché le indagini e i trattamenti cui egli è sottoposto hanno carattere riservato.

Art. 6.

Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, nessun intervento chirurgico, terapia tradizionale o sperimentale, né alcun intervento assistenziale sono praticati contro la volontà dell'interessato, che, salvo i casi di urgente necessità, è messo in condizione di rendersi conto di quanto gli viene proposto.

Il paziente ha diritto di chiedere all'operatore e di ottenere informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, i rischi, la durata.

Il paziente ha diritto di essere informato su indagini o trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.

Qualora l'utente rifiuti il consenso ad un intervento ritenuto indispensabile, il medico richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta.

Il malato ha diritto di dettare brevi informazioni, da inserire per iscritto in apposita sezione della cartella clinica, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto e su quant'altro egli crede opportuno per informare ufficialmente i sanitari delle sue condizioni e allo scopo di rendere possibile, in caso di errori diagnostici o terapeutici, l'accertamento di eventuali responsabilità.

Allorché il malato è parzialmente incapace, di diritto e di fatto, di far valere i diritti di cui ai commi precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che lo rappresenta per legge.

Art. 7.

I servizi delle unità locali socio-sanitarie sono organizzati in modo da assistere, finché possibile, gli utenti nel proprio ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie nei presìdi residenziali.

Art. 8.

L'utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato non si può provvedere in tempi ragionevoli alle sue necessità di assistenza, diagnosi e cura.

Il trasferimento in altro presidio può avvenire solo nell'interesse dell'utente o per un più vasto interesse generale, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e, salvo i casi di urgenza, quando egli ha ricevuto tutte le informazioni sulla necessità di un simile provvedimento e sulle alternative ad esso.

Se la degenza in ospedale si prolunga senza apparenti giustificazioni, il malato ha diritto di conoscere il motivo in modo esauriente.

Art. 9.

Il medico operante nei vari presìdi e il medico di fiducia del paziente si consultano per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi e alla cura.

Al momento delle dimissioni dall'ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.

Art. 10.

Il malato utente dei presìdi residenziali ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.

Art. 11.

In tutti i presìdi delle unità locali socio-sanitarie gli utenti con ridotta autonomia sono messi in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.

Art. 12.

L'ufficio di direzione ed i coordinatori di settore predispongono piani per rendere quanto più compatibili le esigenze organizzative con gli orari e i modi della vita civile dell'utente senza costituire intralcio all'attività sanitaria.

Per il fine di cui al precedente comma il comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria adotta appositi provvedimenti in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979.

Art. 13.

Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di mantenere i suoi rapporti familiari e sociali negli orari fissati per ogni reparto, compatibilmente con le strutture esistenti e con le esigenze terapeutiche ed organizzative.

Il personale che ha assistito la donna durante la gravidanza partecipa all'assistenza in tutte le fasi del parto che si svolge nelle strutture pubbliche o convezionate.

Art. 14.

Secondo modalità stabilite dal comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria, i pazienti possono riunirsi all'interno dell'ospedale, anche con la presenza dei familiari, per discutere i problemi che riguardano la condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito, eventualmente anche con la presenza delle associazioni aventi per finalità statutaria la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 aprile 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, concernente: « Erogazione di contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e alle federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n. 6 del 20 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, è sostituito dal seguente:

« La regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 15.000.000 ai massimi organi dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, da ripartirsi, con provedimento della giunta regionale, come segue:

L. 5.000.000 all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - comitato regionale dell'Abruzzo, da destinare al finanziamento delle attività delle proprie sezioni;

L. 10.000.000, in parti eguali, alle federazioni provinciali della Associazione nazionale combattenti e reduci ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale di cui al precedente art. 1 è stato sostituito dal seguente:

« Il comitato regionale e le federazioni provinciali delle associazioni beneficiarie dei contributi presentano annualmente al I dipartimento - ufficio ragioneria della giunta regionale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite ».

Al secondo comma dello stesso articolo la parola « Regione » è sostituito dalle parole « Giunta regionale ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 aprile 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88, concernente: « Erogazione di contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n. 6 del 20 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88, le parole « Il consiglio regionale » sono sostituite dalle parole « La giunta regionale ».

Al medesimo articolo, dopo le parole « tra le sedi provinciali stesse » si aggiungono le parole « con provvedimento della giunta regionale ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Le sedi provinciali dell'associazione di cui al precedente art. 1, presentano annualmente al I dipartimento - ufficio ragioneria della giunta règionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il contributo, una dettagliata relazione, da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della giunta regionale, del finanziamento concesso ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 aprile 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 23.

Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero degli alcolisti e dei tossicodipendenti, svolte dagli enti ausiliari di cui all'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e altre disposizioni in materia di recupero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n. 6 del 20 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, con la presente legge, promuove e disciplina le attività di prevenzione e recupero degli stati di alcolismo e tossicodipendenza, direttamente attuate dalle unità locali sociosanitarie d'Abruzzo o dai comuni, anche attraverso associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private convenzionate.

Art. 2.

Interventi

Sono considerati interventi di sostegno e di riabilitazione ai fini della presente legge:

a) le comunità terapeutiche strutturate nei termini di day-care o di trattamento diurno.

Le suddette comunità possono accogliere, d'intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, per interventi assistenziali e riabilitativi, soggetti tossicodipendenti e alcolisti detenuti, mediante appositi accordi e convenzioni;

b) le comunità terapeutiche residenziali;

c) gli interventi basati su strumenti e attività di ordine psicologico, sociale, culturale e ricreativo, volti a sostenere i tossicodipendenti e i loro familiari all'estero di un progetto rivolto alla riabilitazione e alla risocializzazione;

d) le iniziative volte a facilitare l'inserimento degli ex tossicodipendenti e degli ex alcolisti nel mondo del lavoro;

c) le iniziative di volontariato autonomo, in particolare quelle collegate ai servizi pubblici istituiti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1978, n. 22.

Per quanto attiene alla prevenzione:

a) interventi di prevenzione primaria sul territorio, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola, in collaborazione con i distretti scolastici e gli altri organi collegiali della scuola medesima;

b) interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte a rischio.

Art. 3.

Enti ausiliari

Ai fini della presente legge, la regione Abruzzo riconosce come enti ausiliari, ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le seguenti strutture pubbliche e private convenzionate:

a) enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità l'assistenza sociale e sanitaria per la prevenzione e per il recupero di ogni stato di emarginazione e disadattamento;

b) associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine ad ogni stato di emarginazione e disadattamento;

c) cooperative di servizio costituite con la specifica finalità dell'assistenza sociale e del recupero di ogni categoria di emarginati.

Gli enti, le associazioni e le cooperative devono avere operato nel settore da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Albo regionale degli enti ausiliari

Gli enti pubblici e privati convenzionati, le associazioni, le cooperative di cui al precedente art. 3, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio delle attività di prevenzione e recupero di cui alla presente legge, devono inoltrare, all'assessorato regionale alla sanità, la domanda di iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari, istituito presso la regione Abruzzo.

La domanda deve indicare il possesso, oltre che del requisito di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, anche di quelli di cui al successivo art. 5, ed essere corredata:

a) di un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare, con la specificazione dei metodi adottati;

b) del piano finanziario annuale;

c) dell'elenco degli operatori impegnati nella struttura, con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti;

d) dell'elenco degli operatori volontari e degli eventuali obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile, distaccati a seguito dell'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della difesa - Direzione generale leva reclutamento obbligatorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e l'ente;

e) dell'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento;

f) del parere favorevole della unità locale socio-sanitaria competente per territorio;

g) della dimostrazione dell'attività svolta nel settore della prevenzione e/o recupero per almeno un biennio.

L'iscrizione all'albo degli enti ausiliari viene deliberata dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente e del comitato regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 22.

L'albo regionale, istituito con il presente articolo, è tenuto dalla segreteria del suddetto comitato regionale.

Art. 5.

Requisiti degli enti ausiliari

Ai fini della iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 4, gli enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) costituzione a norma delle leggi vigenti a seconda della natura giuridica di ciascun ente, che comunque preveda la presenza, nell'ente medesimo, del collegio dei revisori dei conti;

2) finalità istituzionali, risultanti dalla legge o dall'atto costitutivo, corrispondenti a quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;

3) sede legale ed operativa nella regione Abruzzo.

Art. 6.

Convenzioni

L'esercizio delle attività di prevenzione e di recupero di soggetti alcolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge, è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e l'ente ausiliario iscritto all'albo regionale, sentito il comune nel quale l'intervento si attua.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, sentito il parere del comitato regionale per la prevenzione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze e la competente commissione consiliare permanente, uno schema-tipo di convenzione, sulla base dello schema adottato dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Lo schema di convenzione, oltre alla disciplina dei reciproci diritti e doveri, in particolare di carattere economico-finanziario, deve contenere gli elementi atti a garantire il conseguimento delle finalità della presente legge, nonché prevedere la risoluzione in caso di inadempimento e la cancellazione dall'albo per la perdita dei requisiti richiesti.

Lo schema di convenzione deve agevolare la utilizzazione, fra gli operatori degli enti ausiliari, anche di ex alcoolisti ed ex tossicodipendenti, che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e che abbiano portato a termine un corso per operatori di comunità terapeutiche.

Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura e di recupero, nell'ambito di quelli pubblici o privati convenzionati nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.

La richiesta di finanziamento per le attività previste in gestione diretta o per convenzione, deve essere inoltrata alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il finanziamento viene richiesto.

Limitatamente al 1985 le domande debbono essere prodotte entro trenta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Particolari attività delle unità locali socio-sanitarie

Nello svolgimento dei propri compiti l'unità locale socio-sanitaria deve in particolare garantire l'assistenza, previe le necessarie intese con gli organi statali competenti, anche attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dall'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai detenuti tossicodipendenti ristretti nelle carceri dei rispettivi territori.

Nell'adozione e promozione delle iniziative anche sperimentali, per il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolisti, l'unità locale socio-sanitaria deve tendere a privilegiare le attività associative, culturali, lavorative ricreative e di espressione artistica, favorendo il coinvolgimento in queste attività di ex tossicodipendenti e di ex alcolisti.

L'unità locale socio-sanitaria e i comuni stipulano convenzioni con comunità terapeutiche anche di carattere privato senza scopo di lucro, ma iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della presente legge, per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero, assumendone l'onere.

L'unità locale socio-sanitaria direttamente concede convenzioni e/o altre forme di sostegno, anche mediante proprio personale, a cooperative e associazioni operanti nel territorio della Regione, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della presente legge, e operanti per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti.

Art. 8.

Recupero fuori dal territorio regionale

Al fine di garantire il rispetto del diritto alla libera scelta, l'unità locale socio-sanitaria finanzia il costo di programma terapeutico svolto, ai fini del recupero, presso centri esistenti fuori dal territorio regionale, purché si tratti di centri che abbiano conseguito risultati nel settore tangibili e notori a livello nazionale.

Il finanziamento è comunque limitato, qualunque sia il centro richiesto, alla minore tariffa giornaliera richiesta da uno qualunque dei detti centri noti ed esistenti a livello nazionale.

Art. 9.

Corsi di formazione e aggiornamento

Ai fini della migliore preparazione degli operatori ai vari livelli nei centri di recupero pubblici e privati convenzionati operanti nella Regione, la Regione finanzia in tutto o in parte i corsi di formazione e di aggiornamento per operatori, svolti presso i centri noti a livello nazionale.

Art. 10.

Programmazione regionale

Il consiglio regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, approva il piano relativo agli interventi terapeutici e riabilitativi a favore dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

Il piano deve comprendere:

a) una indicazione dettagliata dei progetti gestiti dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e dei criteri usati per la individuazione delle convenzioni, del finanziamento previsto per ognuno di essi;

b) una indicazione dettagliata dei finanziamenti previsti per gli interventi di ampliamento e di arredo delle sedi previste per le iniziative della unità locale socio-sanitaria e dei comuni e per quelle convenzionate già presenti nel territorio;

c) i criteri da attuare da parte delle unità locali socio-sanitarie e dei comuni per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge;

d) una indicazione della cifra prevista per gli interventi di cui ai precedenti articoli 2, 7, 8, 9;

e) una indicazione dettagliata dei finanziamenti previsti per le associazioni di volontariato;

f) la indicazione delle strutture (enti, associazioni, cooperative) da utilizzare, in quanto comunità terapeutiche residenziali, per il recupero degli alcolisti e dei tossicodipendenti.

Art. 11.

Controllo

Il controllo sullo svolgimento delle attività finanziarie in tutto o in parte dalla Regione è esercitato da una apposita commissione, istituita dalla giunta regionale e composta da un magistrato, un funzionario della Regione, un medico, un rappresentante delle associazioni di volontariato più rappresentative operanti nella Regione, un rappresentante delle associazioni dei genitori, un pedagogista, un rappresentante degli operatori presenti nella comunità a livello di responsabili, che dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il controllo amministrativo viene esercitato dagli uffici regionali.

Art. 12.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1985, in complessive L. 1.750.000.000, si provvede:

quanto a L. 1.250.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2890 - partita n. 6 dell'elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984:

quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 2898 denominato « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi ».

La partita n. 9 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio per l'esercizio 1985, è soppressa.

Lo stanziamento del cap. 866 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1985, la cui denominazione è modificata in « Interventi per attività di prevenzione e di recupero degli alcolisti e dei tossicodipendenti - legge 22 dicembre 1975, n. 685, è conseguentemente incrementato, per competenza di L. 1.750.000.000 e, per cassa, di L. 500.000.000.

Negli esercizi successivi al 1985 gli oneri derivanti dalla presente legge saranno determinati dalle leggi regionali di approvazione dei pertinenti bilanci, avuto riguardo, in prevalenza, dei limiti di finanziamento derivanti dall'art. 103 della legge n. 685/1975 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e comporta l'abrogazione automatica delle precedenti norme incompatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 aprile 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **24.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87, concernente: « Erogazione di contributi al consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n.* 6 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 87, è così sostituito:

« Il consiglio regionale d'Abruzzo dell'Unione italiana ciechi e le sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al precedente art. 1, presentano annualmente al I dipartimento - ufficio ragioneria della giunta regionale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 aprile 1985

SPADACCINI

(3477)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1985, n. **3.**

Reimpianto, ripristino, completamento del libro fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 6 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DEL REIMPIANTO, DEL RIPRISTINO E DEL COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 1.

(1) La procedura prescritta dalla presente legge ha luogo:

a) quando sia da procedersi al reimpianto, totale o parziale, di un libro fondiario per sopravvenuto smarrimento, distruzione od inservibilità di tutto o di parte del libro maestro;

b) quando sia da procedersi al ripristino, totale o parziale, di un libro fondiario esistente per sopravvenuta grave sconcordanza fra lo stato tavolare-catastale e quello di fatto;

c) quando sia da procedersi al completamento di un Libro fondiario mediante l'iscrizione di uno o più immobili non compresi in alcun libro fondiario.

Capo I

DELLA PROCEDURA PER IL REIMPIANTO ED IL RIPRISTINO DEL LIBRO FONDIARIO

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2.

(1) Il reimpianto o il ripristino di un libro fondiario avvengono d'ufficio e la decisione sulla necessità di avviarne la procedura spetta alla giunta regionale che, sentiti il comune interessato e la ripartizione del libro fondiario e del catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita commissione.

Art. 3.

(1) La commissione di reimpianto o di ripristino è composta da un commissario e da due dipendenti regionali del servizio tavolare e del servizio catastale con funzioni di segretario rispettivamente di tecnico catastale.

(2) Alla stessa viene assegnato personale del servizio tavolare e di quello catastale a seconda delle esigenze di lavoro.

Art. 4.

(1) Fanno parte inoltre della commissione di reimpianto o di ripristino due o più fiduciari, di cui uno o più effettivi ed uno o più supplenti, designati dal consiglio comunale fra le persone a conoscenza della situazione locale e residenti nel comune o nella frazione in cui avviene il reimpianto o ripristino.

(2) Il commissario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, corrisponde direttamente con le autorità per avere le informazioni necessarie, accerta l'identità delle persone, nomina e sente periti, è autorizzato ad accedere alla proprietà privata e compie le indagini opportune per accertare lo stato di fatto.

Sezione II

Dei lavori preparatori

Art. 5.

(1) La ripartizione del libro fondiario e del catasto, prima di proporre alla giunta regionale il riempianto o il ripristino di un libro fondiario, deve verificare la concordanza tra la mappa e lo stato di fatto, far ispezionare e verificare dal tecnico catastale l'intero territorio procedendo, ove occorra, al rilievo, totale o parziale, del comune catastale interessato.

(2) Le variazioni conseguenti al rilievo devono essere introdotte in mappa e nei relativi atti catastali in via provvisoria.

Art. 6.

(1) Nel corso dei lavori preparatori si provvede alla compilazione di verbali sulla base dei fogli di possesso, dell'elenco delle particelle e dei proprietari, nonché a richiedere all'ufficio del catasto le copie aggiornate delle mappe catastali.

Art. 7.

(1) I rilievi sono espletati nella sede del comune o della frazione alla quale il comune catastale appartiene.

(2) Per l'inizio dei rilievi il commissario fissa un giorno da rendersi noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo della pretura, dell'ufficio tavolare e catastale competenti per mandamento, del comune interessato e dei comuni limitrofi.

(3) Dell'avviso è inviata copia alla ripartizione del libro fondiario e del catasto, alla corte d'appello, al commissario del Governo, all'intendenza di finanza, alle amministrazioni regionale e provinciale, competente per territorio, al comprensorio o alla comunità di Valle, al genio civile, al commissariato per gli usi civici ed al giudice tutelare del mandamento.

(4) Il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso e la convocazione delle parti non può essere inferiore a trenta giorni.

(5) L'avviso deve precisare se trattasi di reimpianto o di ripristino, totale o parziale.

(6) L'avviso deve contenere l'indicazione della sede della commissione con l'osservazione che verranno singolarmente convocate, nel corso dei rilievi, tutte le persone aventi un interesse legale nel rilievo dei rapporti del diritto di proprietà e degli altri diritti reali.

(7) Chiunque abbia interesse può comparire, anche se non citato, avanti al commissario e produrre i documenti atti a dimostrare ed a tutelare i propri diritti.

Art. 8.

(1) Oltre alla pubblicazione dell'avviso si avrà cura di sensibilizzare, nel modo più opportuno, e d'intesa con l'amministrazione comunale interessata, la popolazione sull'importanza della procedura di reimpianto o di ripristino.

Art. 9.

(1) Il comune deve porre a disposizione i locali necessari per l'espletamento delle operazioni ed avere cura di prestare l'assistenza necessaria per assicurare il regolare svolgimento dei lavori della commissione.

(2) Sono a carico della Regione le spese per le persone eventualmente chiamate a collaborare con il tecnico catastale nelle operazioni di misurazione.

Art. 10.

(1) Tutti i titolari di diritti reali sugli immobili siti nel comune catastale interessato devono essere convocati singolarmente ed invitati ad intervenire ed eventualmente a presentare i documenti riferentisi ai loro diritti reali.

(2) I titolari di diritti reali residenti nel comune sono convocati a mezzo di un fiduciario di cui all'art. 4 od a mezzo del servizio postale.

(3) Il commissario invia convocazioni ai titolari di diritti reali che risiedano fuori del comune ed agli emigrati all'estero.

(4) Il commissario convoca altresì gli enti pubblici interessati con l'invito a nominare un proprio rappresentante.

Art. 11.

(1) Per i titolari di diritti reali che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e non hanno rappresentanti legali, nonché a coloro la cui dimora è sconosciuta e non hanno nominato un loro procuratore, il pretore del mandamento, su richiesta del commissario, nomina, previe le necessarie sommarie indagini, un curatore speciale che li rappresenti in tutte le fasi della procedura.

Art. 12.

(1) Ai rilievi ed in particolare alle udienze deve assistere almeno un fiduciario effettivo o supplente.

Sezione III

Dell'oggetto e svolgimento dei rilievi

Art. 13.

(1) I rilievi hanno lo scopo:

a) di esaminare e di accertare preliminarmente la consistenza delle varie porzioni degli edifici divisi materialmente, approntando i relativi schizzi provvisori a mezzo del tecnico catastale o di altro tecnico;

b) di esaminare ed accertare se gli elenchi degli immobili e le mappe catastali siano esatti e completi, disponendo, a mezzo del tecnico catastale, le rettifiche mappali e di rendere evidenti le eventuali variazioni della qualità della coltura e di designazione degli edifici;

c) di esaminare e di accertare quali particelle costituiscono masi chiusi ai sensi della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) di esaminare e di accertare quali particelle devono formare corpi tavolari distinti e quali un corpo tavolare unico;

e) di esaminare e di accertare i diritti di proprietà e le relative limitazioni, i diritti di godimento nonché i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge tavolare;

f) di esaminare e di accertare la proprietà o le quote di comproprietà di beni immobili, collegate come diritti reali ad altri immobili, che devono essere iscritte a favore dei proprietari pro tempore degli immobili stessi;

g) di esaminare e di accertare le servitù che gravano sui singoli immobili nonché i diritti connessi con il possesso degli stessi.

(2) I diritti di passaggio e di acquedotto sono compresi nelle indagini del commissario se risultano fondati su contratto, su disposizione di ultima volontà o su sentenza del giudice nonché, se usucapiti, quando vi è il consenso degli interessati.

(3) Nel caso che alberi siano oggetto di proprietà indipendente, detta relazione si annota nel libro fondiario.

Art. 14.

(1) Le particelle di un corpo tavolare situate in altri comuni catastali possono essere inserite, quali corpi estranei, in una partita tavolare di un diverso comune catastale.

Art. 15.

(1) Se nelle procedure da attivarsi per il reimpianto od il ripristino di un libro fondiario ai sensi dell'art. 1, lettere *a)* e *b)*, le dichiarazioni o le pretese fatte valere da una parte non possono essere sufficientemente comprovate o se venga contro di esse sollevata opposizione, ove non possa essere accertata con sicurezza l'intervenuta usucapione, si deve rilevare nel reimpianto l'attuale situazione di fatto e nel ripristino lo stato tavolare risultante dal libro fondiario ancora in vigore e porre il risultato del rilievo a base di tutte le successive operazioni d'ufficio.

Art. 16.

(1) I risultati dei rilievi si assumono a verbale assieme alle eventuali dichiarazioni delle parti.

(2) Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e da almeno un fiduciario.

(3) Se si richiede che vengano messe a verbale delle dichiarazioni, queste dovranno essere firmate dalle parti richiedenti, nonché dal commissario, dal segretario e da almeno un fiduciario.

(4) Se una o più parti non compare all'udienza o se rifiuta di sottoscrivere, se ne enuncia il motivo nel verbale.

(5) L'originale dei documenti prodotti dalle parti è, di regola, da restituirsi alle stesse. In ogni caso copia degli stessi è conservata agli atti della commissione.

(6) Nel caso di presentazione di scritture private, debitamente registrate, si assume, in calce al relativo verbale, apposita dichiarazione sottoscritta da tutte le parti intervenute all'atto o loro aventi causa, dal commissario, dal segretario e da almeno un fiduciario.

Sezione IV

Della compilazione delle partite tavolari e dei fogli di possesso

Art. 17.

(1) Ultimati i rilievi per un comune catastale si procede, sulla base dei verbali, alla compilazione delle nuove partite tavolari.

(2) Per ogni proprietario o per più proprietari e per ogni edificio diviso in porzioni materiali si predispone una partita tavolare nella quale si riportano, ordinati secondo i corpi tavolari, i singoli immobili ed i risultati dei relativi rilievi.

(3) Nelle partite tavolari riguardanti edifici divisi in porzioni materiali sono inserite le relative planimetrie redatte in forma definitiva sulla base degli schizzi di cui all'art. 13, lettera *a)*.

(4) Si provvede inoltre alla compilazione del registro reale, del registro dei nomi volgari e dell'elenco provvisorio dei proprietari e dei creditori.

(5) La commissione, in collaborazione con il competente ufficio del catasto, provvede, sulla base delle nuove partite tavolari, alla compilazione dei nuovi fogli di possesso, del protocollo delle particelle e dell'elenco alfabetico e numerico dei possessori.

(6) Predispone inoltre l'elenco, distinto per mappe, di tutte le operazioni tecniche relative a modifiche della mappa assunte in commissione.

Sezione V
Dell'udienza reclami

Art. 18.

(1) Ultimati i rilievi, chiunque ha diritto di prendere visione dei verbali, delle mappe catastali e delle relative modifiche assunte in commissione nonché degli altri registri ed elenchi che devono essere depositati nella sede della commissione per un periodo di almeno trenta giorni.

(2) Contro l'esattezza degli atti sopra citati possono essere prodotte eccezioni al commissario verbalmente o per iscritto.

(3) Quanto sopra è reso noto nelle forme e nei modi di cui all'art. 7.

(4) Il commissario convoca successivamente le parti interessate per la discussione delle eccezioni.

(5) Di quanto sopra si redige apposito verbale. Nel caso le eccezioni risultino fondate si effettuano le necessarie rettifiche nei corrispondenti verbali e nelle relative partite tavolari, nella mappa e nei corrispondenti atti catastali.

Art. 19.

(1) Le formalità relative all'apertura ed alla chiusura dei rilievi nonché all'udienza reclami sono riportate in appositi verbali da inserire all'inizio, rispettivamente alla fine, della raccolta dei verbali e dei rilievi.

Sezione VI
Disposizioni particolari concernenti il ripristino

Art. 20.

(1) Il libro maestro, il registro reale, i verbali del primo impianto e le mappe tavolari del comune catastale interessato sono consegnati al commissario e conservati per tutta la durata della procedura presso la sede della commissione.

(2) La commissione provvede inoltre alla compilazione dell'elenco dei proprietari del comune catastale da desumersi per estratto dallo schedario alfabetico dei proprietari del mandamento.

(3) Le iscrizioni relative ad istanze presentate in detto periodo dovranno essere tempestivamente effettuate nel libro fondiario ed il commissario dovrà prenderne visione.

(4) Per il libro fondiario ancora in vigore rimangono inalterate la competenza e le attribuzioni spettanti al giudice tavolare ed al conservatore dell'ufficio tavolare interessato.

Art. 21.

(1) Le iscrizioni contenute nel libro fondiario ancora valide e corrispondenti allo stato di fatto sono riportate nei relativi verbali integralmente o per la parte ritenuta valida.

(2) Se in singoli casi è accertata uniformità tra il contenuto di uno o più verbali e quello delle corrispondenti partite tavolari si può prescindere dalla sottoscrizione delle parti.

(3) Di quanto sopra viene fatta, a cura del segretario, apposita menzione in calce al verbale medesimo.

(4) Nel caso di iscrizioni effettuate nel libro maestro che riguardino beni immobili contenuti in verbali già redatti si deve provvedere all'aggiornamento del verbale con un supplemento, avviando, in caso di discordanza tra lo stato tavolare e quello del progetto, nuovi rilievi.

Art. 22.

(1) Completato il progetto del nuovo libro fondiario, il commissario provvede alla riconsegna del vecchio libro fondiario al competente ufficio tavolare.

(2) Con il giorno di apertura del nuovo libro fondiario quello già esistente è posto fuori uso.

Capo II
DELLA PROCEDURA DI REVISIONE

Art. 23.

(1) Completato il progetto del nuovo libro fondiario, il commissario rimette tutti gli atti costituenti il progetto medesimo alla commissione regionale di revisione istituita presso la corte d'appello di Trento la quale provvede al controllo degli atti onde accertare se la procedura seguita sia conforme alle norme di legge.

(2) Ultimato il controllo, la commissione regionale di revisione rimette gli atti all'ufficio tavolare competente ed invita il commissario ad effettuare, entro il termine fissato dalla corte d'appello, gli eventuali aggiornamenti e, ove occorra, dispone rettifiche od integrazioni dei rilievi.

Capo III
DEI RILIEVI POSTERIORI

Art. 24.

(1) Il commissario provvede all'aggiornamento del progetto del nuovo libro fondiario fino al giorno dell'apertura del medesimo.

(2) A tale scopo il commissario esamina i documenti riguardanti operazioni da effettuarsi direttamente sul progetto e, nel caso di ripristino, le istanze pervenute all'ufficio tavolare nel periodo in cui il progetto medesimo rimase presso la commissione regionale di revisione.

(3) Il commissario decide se le iscrizioni conseguenti debbano venir riportate, integralmente o parzialmente, nel progetto medesimo.

(4) Le relative decisioni sono adottate con decreto del commissario da trascriversi in calce ai relativi verbali e da notificarsi alle parti interessate.

(5) Deve inoltre effettuare, negli operati catastali, le relative variazioni.

Art. 25.

(1) Il commissario, per la necessaria concordanza con iscrizioni collegate esistenti in altri libri fondiari, deve darne comunicazione, con appositi fogli di evidenza, ai competenti uffici tavolari.

Art. 26.

(1) L'ufficio del catasto, eseguite le rettifiche mappali ordinate dal commissario, provvede alle conseguenti variazioni di superficie dandone comunicazione all'ufficio tavolare mediante fogli di notifica da riportarsi d'ufficio nel registro reale. I relativi schizzi, controfirmati dal tecnico catastale che ne trattiene copia, sono restituiti per la conservazione negli atti della commissione.

(2) Ove le rettifiche ordinate dal commissario non possano essere riportate negli atti catastali, l'ufficio del catasto ne dà immediata comunicazione al commissario, rispettivamente al giudice tavolare, il quale, sentite le parti, provvede conseguentemente.

Capo IV
DELLA PROCEDURA DI RETTIFICA

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 27.

(1) La corte d'appello di Trento, ultimate le operazioni previste nei precedenti articoli, provvede, mediante editto, alla dichiarazione di apertura del nuovo libro fondiario ed all'avviamento della procedura di rettifica.

(2) Nell'editto si indica il comune catastale al quale si riferisce il nuovo libro fondiario e l'ufficio tavolare presso il quale può prendersi visione del medesimo.

(3) L'editto è pubblicato e comunicato nelle forme e nei modi previsti all'art. 7.

(4) Nell'editto si rende inoltre noto che, dal giorno di apertura, i diritti tavolari sugli immobili compresi nel comune catastale in oggetto possono acquistarsi, trasferirsi o estinguersi unicamente mediante iscrizione nel medesimo.

Art. 28.

(1) Con l'editto si diffidano a proporre domanda:

a) tutti coloro che, in base ad un diritto acquistato prima dell'apertura del nuovo libro fondiario, chiedono una modificazione delle iscrizioni in esso contenute;

b) tutti coloro che, prima dell'apertura del nuovo libro fondiario, hanno acquistato, a carico degli immobili iscritti nello stesso o di parte dei medesimi, diritti od altri atti o fatti oggetto di iscrizione tavolare.

(2) L'editto deve inoltre contenere:

l'indicazione dell'ufficio tavolare al quale devono presentarsi le domande di insinuazione e quella del termine utile per la presentazione delle stesse. Detto termine non potrà essere inferiore a mesi sei, ne superiore a mesi dodici e nell'editto dovrà essere indicata la data di scadenza;

l'avvertimento che l'inosservanza del termine edittale comporta la perdita del diritto di far valere le pretese nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari in base alle iscrizioni contenute nel nuovo libro fondiario e non impugnate;

l'avvertimento che non è ammissibile la restituzione in termine contro l'inosservanza di quello edittale, né una proroga dello stesso a favore di singoli.

Art. 29.

(1) Nelle domande previste dall'art. 28, lettere *a*) e *b*), si devono indicare esattamente diritti, atti o fatti ed il relativo grado, nonché le particelle ed i corpi tavolari a carico dei quali si chiede l'iscrizione, producendo, ove sussistano, i documenti giustificativi della richiesta ed indicando eventualmente l'ufficio presso il quale si trovano gli originali.

(2) I corpi tavolari si indicano con la designazione che hanno nel nuovo libro fondiario.

Art. 30.

(1) Le domande presentate ai sensi dell'art. 28, lettera *a*), devono essere annotate nel nuovo libro fondiario.

(2) Salvo il caso in cui sull'oggetto della domanda sia pendente una lite davanti all'autorità giudiziaria, il giudice tavolare fissa l'udienza nei confronti di tutti gli interessati, quali risultano dal libro fondiario, per esaminare la domanda proposta.

Art. 31.

(1) Nella trattazione di cui all'articolo precedente il giudice tavolare, raccolte le dichiarazioni atte a chiarire lo stato di fatto e di diritto nonché assunti, se del caso, i necessari accertamenti mediante sopralluogo, ricerca l'accordo tra le parti interessate.

(2) Di quanto sopra viene redatto verbale dal conservatore dell'ufficio tavolare.

Art. 32.

(1) Nel caso di accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dai comparenti costituisce titolo per la corrispondente iscrizione che si effettua d'ufficio nel libro fondiario.

(2) Detta iscrizione ha efficacia di iscrizione tavolare.

(3) L'annotazione di cui al primo comma dell'art. 30 si cancella d'ufficio.

Art. 33.

(1) Nel caso di mancato accordo tra le parti, il giudice tavolare:

ove la domanda di modifica delle iscrizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 28 sia giustificata dalla documentazione prodotta, ordina d'ufficio la corrispondente iscrizione tavolare;

in caso contrario invita la parte istante a far valere i pretesi diritti dinanzi alla competente autorità giudiziaria, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni, con l'avvertimento che, non provvedendo la parte a dimostrare, entro detto termine, l'avvio dell'azione giudiziaria, ordinerà d'ufficio la cancellazione dell'annotazione di cui al primo comma dell'art. 30.

Art. 34.

(1) Sulla base delle domande presentate ai sensi della lettera *b*) dell'art. 28 e dei relativi titoli si eseguono le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario con le modalità di cui all'art. 41.

Art. 35.

(1) Trascorso il termine fissato nel primo editto, delle iscrizioni di cui all'articolo precedente deve essere dato avviso a tutti gli interessati mediante notifica a cura dell'ufficio tavolare.

Art. 36.

(1) Trascorso il termine fissato nel primo editto, la corte d'appello pubblica un secondo editto con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 27. Nell'editto si diffidano coloro che, per un'iscrizione effettuata ai sensi dell'art. 34, si ritengono lesi nei propri diritti o nel relativo ordine di grado, a proporre opposizione davanti al giudice tavolare competente alla tenuta del nuovo libro fondiario. All'uopo si fissa un congruo termine con l'avvertenza che, trascorso il medesimo infruttuosamente, le iscrizioni avranno efficacia di iscrizioni tavolari.

(2) Il termine non può essere inferiore a mesi tre né superiore a mesi dodici e la sua scadenza è indicata con il corrispondente giorno del calendario.

(3) L'editto è pubblicato e comunicato nelle forme e nei modi previsti all'art. 7.

Art. 37.

(1) Ogni opposizione proposta ai sensi dell'articolo precedente deve essere annotata d'ufficio nel nuovo libro fondiario a cura del giudice tavolare.

(2) Salvo il caso in cui sull'oggetto della domanda sia pendente una lite davanti all'autorità giudiziaria, il giudice tavolare fissa l'udienza nei confronti di tutti gli interessati, quali risultano dal libro fondiario, per esaminare la domanda proposta.

Art. 38.

(1) Nella trattazione di cui all'articolo precedente il giudice tavolare, raccolte le dichiarazioni atte a chiarire lo stato di fatto e di diritto, nonché assunti, se del caso, i necessari accertamenti mediante sopralluogo, ricerca l'accordo tra le parti interessate.

(2) Di quanto sopra viene redatto verbale dal conservatore dell'ufficio tavolare.

Art. 39.

(1) Nel caso di accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dai comparenti costituisce titolo per la corrispondente iscrizione che si effettua d'ufficio nel libro fondiario.

(2) Detta iscrizione ha efficacia di iscrizione tavolare.

(3) L'annotazione di cui al primo comma dell'art. 37 si cancella d'ufficio.

Art. 40.

(1) Nel caso di mancato accordo tra le parti, il giudice tavolare:

ove l'opposizione sia giustificata dalla documentazione prodotta, ordina d'ufficio la corrispondente iscrizione tavolare;

in caso contrario invita l'opponente a far valere i pretesi diritti dinnanzi alla competente autorità giudiziaria, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni, con l'avvertimento che, non provvedendo la parte a dimostrare, entro detto termine, l'avvio dell'azione giudiziaria ordinerà d'ufficio la cancellazione dell'annotazione di cui al primo comma dell'art. 37.

Art. 41.

(1) Definito il procedimento delle opposizioni, si trascrivono in un nuovo foglio degli aggravi, di seguito a quelli già iscritti all'atto della formazione del nuovo libro fondiario, gli aggravi insinuati posteriormente od oggetto di nuova iscrizione.

(2) Non si procede all'apertura del nuovo foglio degli aggravi quando per gli stessi non sia necessario stabilire un nuovo ordine di grado.

Sezione II

Disposizioni particolari concernenti il reimpianto

Art. 42.

(1) Nella procedura di reimpianto di tutto o di parte di un libro fondiario il termine per una nuova insinuazione, nel caso in cui con la precedente sia stato scambiato l'immobile o sia stata sollevata opposizione contro la conseguita iscrizione, è ridotto a mesi tre.

(2) Lo stesso termine è stabilito nel caso di opposizione alle insinuazioni di cui al comma precedente.

(3) Quanto sopra deve risultare dall'editto di cui all'art. 36.

Sezione III

Disposizioni particolari concernenti il ripristino

Art. 43.

(1) Con il giorno dell'apertura del nuovo libro fondiario quello già esistente è posto fuori uso.

(2) Coloro che hanno acquistato, a carico degli immobili o di parte degli stessi, diritti di ipoteca, di servitù o di altro genere atti ad iscrizione tavolare, sono diffidati ad insinuarli, in quanto tali diritti siano riferibili al vecchio stato degli aggravi e non siano stati riportati nel nuovo libro fondiario al momento della sua formazione.

Art. 44.

(1) L'editto, oltre alle indicazioni ed alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28, deve contenere quanto previsto nell'articolo precedente.

Capo V.

DELLA PROCEDURA PER IL COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 45.

(1) Quando un immobile non risulta iscritto in alcun libro fondiario si avvia d'ufficio il completamento del libro fondiario del comune catastale in cui l'immobile si trova.

(2) Il pretore è incaricato dell'espletamento della relativa procedura per l'avvio della quale è sufficiente l'esatta individuazione dell'immobile.

(3) Il completamento del libro fondiario si attua dandone avviso nelle forme e nei modi di cui all'art. 7 ed i rilievi si espletano in conformità di quanto previsto dall'art. 13.

(4) Alla procedura di completamento del libro fondiario si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni IV e V del capo I, nel capo II e nelle sezioni I e II del capo IV.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

(1) Gli estratti tavolari rilasciati durante la procedura di ripristino del libro fondiario e nel corso della procedura di rettifica devono recare in calce la menzione della pendenza di tali procedure.

(2) I fogli di possesso rilasciati nel corso della procedura di ripristino devono riportare in calce la menzione della variazione effettuata in via provvisoria oppure, se non variata, della pendenza della procedura medesima.

Art. 47.

(1) Con il completamento della procedura di revisione del nuovo libro fondiario prevista nell'art. 23 ed eseguite le eventuali conseguenti variazioni nell'operato catastale, pure quest'ultimo deve ritenersi approvato alla data di apertura del nuovo libro fondiario.

Art. 48.

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione, nel territorio regionale, della legge 25 luglio 1871 B.L.I., n. 96, della legge provinciale 17 marzo 1897 B.L.P., n. 9 e successive modificazioni, degli articoli dal II al XIX della legge 17 marzo 1897 B.L.I., n. 77, nonché di ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 49.

(1) Per i procedimenti in atto per il reimpianto e ripristino del libro fondiario continueranno ad applicarsi le norme vigenti nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

(1) La composizione della commissione di reimpianto e di ripristino prevista dagli articoli 3 e 4 della presente legge, in quanto chiamata ad operare nel territorio della provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio comunale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° agosto 1985

p. *Il presidente della giunta regionale*
BALZARINI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(4692)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. *Spaventa*, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIASCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. *Ferraris*, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via *Ausonia*, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via *Diaz*, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221